

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

COPIA



IL PRESIDENTE  
F.to CAPELLO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

**COMUNE DI GENOLA**  
Provincia di Cuneo

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 30**

=====

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 09.01.2011 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TOCCI Dr. Giuseppe

=====

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, Li 09.01.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
TOCCI Dr. Giuseppe

**Adunanza straordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica**

**OGGETTO: Addizionale Comunale IRPEF. Variazione aliquote e modifiche regolamento.**

L'anno DUEMILAUNDICI, addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE, alle ore 19,00, nella sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
CAPELLO Gianfranco	X	
LAMBERTO Alessandro	X	
CERRUTI Luca		X
SAROTTI Mattia	X	
NICOLA Sandra	X	
OLIVERO Mauro	X	
BRANDANI Daniela	X	
DANIELE Tatiana		X
DOMPE' Marilena		X
MORELLI Alessandro		X
CRAVERO Ambrogio	X	
DAVICO Roberto	X	
ARIAUDO Andrea	X	
	<b>9</b>	<b>4</b>

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAPELLO Gianfranco, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che a seguito del blocco della facoltà, per i Comuni, di deliberare aumenti tariffari, stabilito dall'articolo 77-bis, comma 30, del Dl n. 112 del 2008, convertito con modifiche, dalla legge n. 133 del 2008, come confermato dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220 del 2010, in attesa della definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno in funzione della attuazione del federalismo fiscale, da ultimo con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 03/03/2011, è stata confermata per l'anno 2011, nella misura dello 0,2 punti percentuali, l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, già in vigore nell'esercizio finanziario 2010;

**Visto** l'articolo 1, comma 11, del Dl n. 138 del 2011, che consente ai Comuni a partire dal 2012 di variare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. lgs n. 360 del 1998;

**Dato atto**, in particolare, che dal 2012 l'addizionale in argomento potrà essere aumentata o istituita dai Comuni senza alcun limite entro il valore massimo della legge istitutiva dello 0,8%;

**Dato atto** che la predetta disposizione, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, prevede che i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

**Considerato** che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D.lgs n. 360 del 1998, può essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta, e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

**Visto**, altresì, l'articolo 1 del D.lgs n. 360 del 1998 ai sensi del quale i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs n. 446 del 1997 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

**Considerato** che, ai fini della determinazione dell'acconto, il comma 16 dell'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201(cd. "Decreto Monti") ha previsto l'anticipazione della pubblicazione delle deliberazioni relative all'addizionale comunale all'Irpef dal 31 dicembre al 20 dicembre;

**Visto**, quindi, l'art. 1. Comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. 360/1998, il quale, con le sopra citate modificazioni recita: *"Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento"*;

**Visto** il vigente regolamento di disciplina dell'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2007, e ritenuto di doverlo modificare con le seguenti integrazioni:

Al secondo comma dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti capoversi:

*"Il Comune può stabilire una differenziazione di aliquota esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.*

*Il Comune può stabilire una esenzione dell'addizionale comunale Irpef di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del Dlgs n. 360 del 1998. Tale esenzione può essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."*;

Ritenuto, in relazione alle esigenze di bilancio, fissare per il 2012 l'aliquota dell'addizionale nella misura dello 0,55% (zerovirgolacinquantacinqueper cento) e, altresì, di stabilire la soglia reddituale sotto la quale vi è esenzione totale dall'addizionale Irpef, di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del Dlgs n. 360 del 1998, in euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00);

Visto il Tuel, approvato con il Dlgs n. 267 del 2000;

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione dal seguente esito, resa per alzata di mano:

- PRESENTI: 9;
- VOTANTI: 9;
- ASTENUTI: nessuno;
- FAVOREVOLI: 6;
- CONTRARI: 3 (Sigg.ri Consiglieri CRAVERO Ambrogio, DAVICO Roberto e ARIAUDO Andrea);

## DELIBERA

1) Di approvare le seguenti integrazioni al Vigente regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

Al secondo comma dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti capoversi:

*"Il Comune può stabilire una differenziazione di aliquota esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.*

*Il Comune può stabilire una esenzione dell'addizionale comunale Irpef di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del Dlgs n. 360 del 1998. Tale esenzione può essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."*;

2) di stabilire per l'anno 2012 nella misura di 0,55(zerovirgolacinquantacinqueper cento) punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, il tutto come specificatamente riportato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di stabilire la soglia reddituale sotto la quale vi è esenzione totale dall'addizionale Irpef, di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del Dlgs n. 360 del 1998, in euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) e che tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto della quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;

4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art.52, comma 2 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 come modificato dalla art.7 del D. Lgs. n.506 /99, ivi compreso l'inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche

## SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, il Consiglio Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.